



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 03/04/2014

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 10 marzo 2014, n. 78**

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Articolo 7 - Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante al PRG - S.P. n. 2 (ex S.P. 231) lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio ex S.S. 98 dal km 52+285 al km 62+598". Autorità procedente: Comune di Andria (BT).

L'anno 2014, addì 10 del mese di marzo, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, LI. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Antonia Sasso;

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli arti. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche

energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

il Comune di Andria, in data 20/12/2013, accedeva alla procedura di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, per via telematica, tramite la piattaforma informatizzata accessibile tramite Portale Ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione "VAS-Servizi online"); la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato "Variante al PRG - S.P. n. 2 (ex S.P. 231) lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità L di servizio ex S.S. 98 dal km 52+285 al km 62+598":

- Nota Prot.71494-13 del 10/12/2013, a firma dell'Ing. Mario Maggio, R.U.P. della Provincia di Barletta Andria Trani - Settore Infrastrutture, viabilità, trasporti e concessioni, di attestazione circa la sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 2, lettera i) del Regolamento regionale n. 18/2014;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 13/12/2013, avente ad oggetto: "Progetto preliminare della S.P. n. 2 (ex S.P. n. 231) - Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio ex S.S. n. 98 dal km 52+285 al km 62+598 -Formalizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 4, R.R. n. 18/2013 propedeutica alle procedure di variante urbanistica ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 3/2005 e s.m.i.", di formalizzazione della proposta di piano, con cui viene dato atto dell'attestazione di sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera i) del richiamato Regolamento regionale n. 18/2014;

- elaborati di piano di seguito elencati:

Planimetria espropri I

Planimetria espropri II

Planimetria espropri III

Planimetria espropri IV

Planimetria generale I

Planimetria generale II

Planimetria generale 111

Planimetria generale IV

Profilo longitudinale

Sezioni tipo

Sezioni trasversali

Relazione generale

Studio Ambientale Preliminare dai Km. 52 al 63

AQP_GAS_Elettricità_secondo tratto

Aree Protette_secondo tratto

ATD_secondo tratto

ATE_secondo tratto

Beni culturalii_secondo tratto

PRAE_secondo tratto

PTA secondo tratto

in data 20/12/2013 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 44/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online");

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. A00_089-0012106, con cui si comunicava, tra gli altri, al Comune di Andria, la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

con nota prot. A00_089/460 del 15/01/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia, comunicava, tra gli altri, al Comune di Andria, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, hi;,'9 in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione ' Dirigenziale n. 12/2014;

la predetta nota prot. A00_089/460 veniva trasmessa anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

con nota prot. A00_089/1552 del 12/02/2014, trasmessa tramite posta elettronica certificata al Comune di Andria e, per conoscenza, alla Provincia di Barletta, Andria, Trani, questo Ufficio rappresentava la necessita di acquisire le seguenti informazioni, non desumibili dalla documentazione allegata dal Comune di Andria in fase di registrazione, ai fini del completamento dell'istruttoria e, conseguentemente, dell'adozione del relativo provvedimento di competenza:

- stato di avanzamento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, atteso che, ai sensi dell'art.4.3. del suddetto regolamento, per i piani urbanistici comunali che prevedono interventi assoggettati a VIA non è possibile avvalersi della condizione di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7.2.i);

- elaborati cartografici da cui si possa evincere in modo chiaro ed inequivocabile che le aree di ingombro delle opere a farsi ricadono interamente nell'area di pertinenza o comunque nell'ambito delle fasce di rispetto dell' infrastruttura stradale esistente;

con nota prot.12389 del 13/02/2014, a firma del Dirigente del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica, Ing. Felice Piscitelli, trasmessa per conoscenza a questo ufficio tramite posta elettronica certificata, il Comune di Andria chiedeva alla Provincia di Barletta-Andria-Trani (Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti - Servizio Infrastrutture), autorità competente per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di che trattasi, di trasmettere tempestivamente quanto richiesto dagli uffici regionali con particolare riferimento al punto 1) della succitata nota;

con nota prot. 16205 del 27/02/2014, a firma del Dirigente del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica, Ing. Felice Piscitelli, trasmessa per conoscenza a questo ufficio tramite posta elettronica certificata, il Comune di Andria sollecitava la Provincia di Barletta-Andria-Trani all'invio di quanto richiesto;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Andria;

- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "Programmazione, Politiche

Energetiche, VIA e VAS" della Regione Puglia (l.r. 44/2012);

PRESO ATTO dell'attestazione di sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera i) del Regolamento regionale n. 18/2014 di cui alla Nota Prot.71494-13 del 10/12/2013, a firma dell'Ing. Mario Maggio, R.U.P. della Provincia di Barletta Andria Trani -Settore Infrastrutture, viabilità, trasporti e concessioni, di cui viene dato atto nella richiamata D.G.C. n. 320/2013 del Comune di Andria;

CONSIDERATO che:

- alla data odierna, decorso il termine di trenta giorni dall'avvio del presente procedimento di verifica a campione, non risultano pervenute, agli atti di questo ufficio, le informazioni richieste con la citata nota prot. A00_089/1552 del 12/02/2014;
- la mancanza delle suddette informazioni costituisce elemento ostativo al completamento dell'istruttoria di verifica circa la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 2, lettera i) del Regolamento regionale in argomento atteso che:
 - ai sensi dell'art. 4.3. del suddetto regolamento, per i piani urbanistici comunali che prevedono interventi assoggettati a VIA non è possibile avvalersi della condizione di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7.2.i);
 - gli elaborati cartografici agli atti non consentono di evincere in modo chiaro ed inequivocabile che le aree di ingombro delle opere a farsi ricadono interamente nell'area di pertinenza o comunque nell'ambito delle fasce di rispetto dell' infrastruttura stradale esistente;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte:

- di non poter dichiarare, con il presente atto, la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera i) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "Variante al PRG - S.P. n. 2 (ex S.P. 231) lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio ex S.S. 98 dal km 52+285 al km 62+598";
- di dover dare atto, sulla base di quanto innanzi, che la procedura di VAS cui, eventualmente, sottoporre il suddetto piano urbanistico comunale potrà essere stabilita esclusivamente sulla base degli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di che trattasi, di competenza della Provincia di Barletta-Andria-Trani, in particolare:
 - nel caso di assoggettamento alla procedura di VIA, la variante in argomento è soggetta a VAS ai sensi dell'art. 4.3, secondo modalità coordinate o comuni ai sensi dell'art. 17 della l.r. 44/2012;
 - in caso di non assoggettamento alla procedura di VIA, la variante potrà nuovamente accedere alla procedura di registrazione di cui all'art. 7, laddove sussista l'altra condizione per la quale sono stati richiesti chiarimenti e sempre che si provveda a rendere disponibile la documentazione necessaria a comprovarne la sussistenza;
 - in caso non assoggettamento alla procedura di VIA, laddove non sussista l'ulteriore condizione richiesta, dovrà essere sottoposta alla pertinente procedura di VAS disposta dal r.r. 18/2013.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla verifica a campione circa la sussistenza delle condizioni di esclusione nell'ambito delle procedure di registrazione dei piani urbanistici esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

- di dichiarare che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera i) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare non assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante al PRG - S.P. n. 2 (ex S.P. 231) lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio ex S.S. 98 dal km 52+285 al km 62+598”;

- di dare atto, sulla base di quanto innanzi, che la procedura di VAS cui, eventualmente, sottoporre il suddetto piano urbanistico comunale potrà essere stabilita esclusivamente sulla base degli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di che trattasi, di competenza della Provincia di Barletta-Andria-Trani; in particolare:

- nel caso di assoggettamento alla procedura di VIA, la variante in argomento è soggetta a VAS ai sensi dell'art. 4.3, secondo modalità coordinate o comuni ai sensi dell'art. 17 della l.r. 44/2012;

- in caso di non assoggettamento alla procedura di VIA, la variante potrà nuovamente accedere alla procedura di registrazione di cui all'art. 7, laddove sussista l'altra condizione per la quale sono stati richiesti chiarimenti e sempre che si provveda a rendere disponibile la documentazione necessaria a comprovarne la sussistenza;

- in caso non assoggettamento alla procedura di VIA, laddove non sussista l'ulteriore condizione richiesta, dovrà essere sottoposta alla pertinente procedura di VAS disposta dal r.r. 18/2013;

- di precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla verifica a campione circa la sussistenza delle condizioni di esclusione nell'ambito delle procedure di registrazione dei piani urbanistici esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013;

- di notificare il presente provvedimento all' Autorità procedente - Comune di Andria, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e "Assetto del Territorio";
- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- alla Provincia di Barletta, Andria, Trani, per quanto di propria competenza;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ____ facciate:
- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS - Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n. 18/2014.

La Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
